

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Tipologia degli interventi finanziabili
- Art. 4 Natura e intensità dei contributi
- Art. 5 Spese ammissibili
- Art. 6 Procedura attuativa
- Art. 7 Contenuto dei bandi
- Art. 8 Criteri di valutazione e priorità per il finanziamento degli interventi relativi a edifici
- Art. 9 Criteri di valutazione per il finanziamento degli interventi relativi agli acquisti di arredi e attrezzature
- Art. 10 Presentazione delle domande
- Art. 11 Istruttoria delle domande
- Art. 12 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
- Art. 13 Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione
- Art. 14 Rinvio
- Art. 15 Norma transitoria
- Art. 16 Abrogazione
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile, come definiti dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1:

a) enti locali e altri enti pubblici;

b) associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 della legge regionale, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro.

2. I soggetti devono essere proprietari di immobili destinati o da destinare a centri di aggregazione giovanile o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi o titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato purché la durata di tale contratto si estenda per un biennio successivo alla data di finalizzazione del contributo.

3. Nel caso previsto dalla lettera b) comma 1 dell'articolo 3 la titolarità sarà verificata in sede di rendicontazione.

Art. 3 Tipologia degli interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti tipi di intervento, relativi a edifici, comprensivi degli impianti eventualmente annessi, destinati o da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile nel rispetto delle caratteristiche e delle condizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 5/2012:

a) nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e attività di edilizia libera così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

b) acquisto dell'edificio o dell'area di sedime nel caso di nuova costruzione.

2. Sono inoltre ammissibili a contributo gli acquisti di arredi fissi e mobili e di attrezzature funzionali alle attività svolte negli edifici, destinati o da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.

3. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di sola manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009.

Art. 4 Natura e intensità dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 consistono in contributi in conto capitale, in misura non superiore al novanta per cento della spesa ammessa, a titolo di concorso nelle spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. Si considera spesa ammessa l'importo complessivo delle spese ammissibili, come definite all'articolo 5, al netto degli altri contributi pubblici o privati ottenuti per il medesimo intervento; corrispondentemente, la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo regionale rimane a carico del beneficiario.

3. A fronte di un progetto unitario che comprenda più lotti, per un massimo di 4 lotti autonomamente funzionali e fruibili, valutabili nella loro interezza, potrà essere approvato il programma finanziario proposto nel progetto unitario, assegnando il

contributo per un solo lotto e garantendo la priorità per i lotti successivi, in caso di rifinanziamento dell'azione negli esercizi successivi. Per ogni bando potrà essere ammesso nella graduatoria di cui all'articolo 11 comma 2 lettera a) al massimo un progetto unitario.

Art. 5 Spese ammissibili

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per l'ammissibilità della spesa trovano applicazione gli articoli 56 e 59 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si considerano spese ammissibili a contributo le spese risultanti dalla relazione tecnica di stima redatta e asseverata da un professionista abilitato o dal tecnico comunale che si assume la responsabilità della stima.
3. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, si considerano spese ammissibili a contributo, oltre al costo previsto per l'acquisto degli arredi e attrezzature, anche l'importo relativo all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), se sostenuta e non recuperabile.

Art. 6 Procedura attuativa

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento è il Servizio competente in materia di gestione delle risorse per spese di investimento per le politiche giovanili nell'ambito della Direzione centrale competente in tale medesima materia, di seguito Servizio, che vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale distintamente per gli interventi relativi a edifici, come indicati all'articolo 3, comma 1, e per gli interventi di acquisto di arredi e attrezzature, come indicati all'articolo 3, comma 2.

Art. 7 Contenuto dei bandi

1. I bandi di cui all'articolo 6 recano, in particolare, l'indicazione dei seguenti elementi sulla base delle scelte del programma operativo di gestione (POG) di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):
 - a) i soggetti beneficiari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) le specifiche tipologie di intervento finanziabili, individuate fra quelle di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
 - c) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;
 - d) il limite minimo e il limite massimo della spesa ammissibile per i singoli tipi di intervento nel rispetto del limite generale di cui all'articolo 4, comma 1;
 - e) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
 - f) l'articolazione e la specificazione del punteggio relativo ai criteri di priorità e di valutazione individuati dagli articoli 8 e 9;
 - g) le modalità di erogazione del contributo;
 - h) i termini e le modalità di rendicontazione.

Art. 8 Criteri di valutazione e priorità per il finanziamento degli interventi relativi a edifici

1. Al soddisfacimento delle domande riconosciute ammissibili, volte a ottenere il contributo per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 della legge regionale 5/2012, mediante l'applicazione delle seguenti priorità e l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile: fino a 50 punti;
- b) interventi edilizi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile: fino a 35 punti;
- c) costruzione di nuovi edifici da destinare a centri di aggregazione giovanile: fino a 10 punti;
- d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile: fino a 5 punti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi a finanziamento mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- a) interventi consistenti nella prosecuzione o nel completamento di opere già avviate e assistite da precedenti contribuzioni pubbliche, per la realizzazione di lotti funzionali necessari al completamento dell'opera;
- b) interventi proposti da soggetti che hanno accordi/convenzioni per l'utilizzo del centro di aggregazione giovanile da parte del Comune nell'ambito di iniziative di particolare interesse per il rilevante impatto sociale e territoriale e di inclusione sociale, in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani;
- c) interventi di ampliamento o interventi finalizzati a migliorare la funzionalità e la fruizione degli spazi esistenti, dedicati all'organizzazione di eventi collettivi;
- d) elevato livello di progettazione pari all'immediata cantierabilità.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b) sono ammessi a finanziamento mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- a) interventi da realizzare su edifici dismessi o degradati;
- b) interventi proposti da soggetti che hanno accordi/convenzioni per l'utilizzo del centro di aggregazione giovanile da parte del Comune;
- c) interventi necessari per la bonifica di amianto.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) sono ammessi a finanziamento mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- a) interventi consistenti nella prosecuzione o nel completamento di opere già avviate e assistite da precedenti contribuzioni pubbliche, per la realizzazione di lotti funzionali necessari al completamento dell'opera;
- b) iniziative di particolare interesse per il rilevante impatto sociale e territoriale e di inclusione sociale, in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani;
- c) elevato livello di progettazione pari all'immediata cantierabilità.

5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera d) sono ammessi a finanziamento mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- a) carenza di strutture adeguate nel raggio di 30 km;
- b) immediata disponibilità della parte venditrice alla stipula del contratto;
- c) analisi demografica del territorio per la valutazione dei possibili beneficiari del servizio.

6. Per tutte le priorità di cui al comma 1, si tiene conto, ai fini della graduazione del punteggio, anche di elementi quantitativi risultati dalla relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile e prevista dall'articolo 10 comma 2 lettera c), quali le ore di apertura settimanale del centro, presenza di

operatori qualificati, qualifiche degli operatori, giovani presenti sul territorio potenziali beneficiari, enti o associazioni che operano nel centro, numero di eventi pubblici e aperti alla cittadinanza organizzati nell'anno precedente.

7. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dalla maggiore quota percentuale della spesa ammessa che il beneficiario dichiara di coprire con fondi propri.

8. Nel caso di progetti unitari, già valutati nella loro interezza e inseriti nelle graduatorie come previsto dall'articolo 11 comma 2 lettera a), il lotto funzionale non ancora finanziato è prioritario rispetto agli altri.

9. Al richiedente che si impegnerà ad effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di beneficiario, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per tutto il tempo di durata dei lavori, verrà assegnata la premialità di 5 punti.

Art. 9 Criteri di valutazione per il finanziamento degli interventi relativi agli acquisti di arredi e attrezzature

1. Ai fini del soddisfacimento delle domande riconosciute ammissibili, volte a ottenere il contributo per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, relativi all'acquisto di arredi e attrezzature, si provvede alla valutazione degli interventi stessi e alla formulazione della relativa graduatoria mediante l'applicazione dei criteri e l'attribuzione del corrispondente punteggio, come di seguito indicati:

a) acquisto di arredi e attrezzature necessari per assicurare la migliore funzionalità degli spazi dedicati all'organizzazione di eventi collettivi: fino a 40 punti;

b) acquisto di arredi e attrezzature funzionali all'effettiva fruizione di edifici e annessi impianti, destinati o da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, oggetto di interventi edilizi già finanziati con contributi pubblici: fino a 30 punti;

c) acquisto di arredi e attrezzature finalizzati all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e all'accesso responsabile a internet: fino a 20 punti;

d) maggiore quota percentuale della spesa ammessa che il beneficiario dichiara di coprire con fondi propri: fino a 10 punti.

2. Per tutte le priorità di cui al comma 1, si tiene conto, ai fini della graduazione del punteggio, anche di elementi quantitativi risultanti dalla relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile e prevista dall'articolo 10 comma 2 lettera c), quali le ore di apertura settimanale del centro, presenza di operatori qualificati, qualifiche degli operatori, giovani presenti sul territorio potenziali beneficiari, enti o associazioni che operano nel centro, numero di eventi pubblici e aperti alla cittadinanza organizzati nell'anno precedente.

3. A parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10 Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando, e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Le domande sono corredate da:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b): quadro economico, cronoprogramma e relazione illustrativa, tecnica e progettuale;
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 2: preventivo di spesa, cronoprogramma e relazione descrittiva;
 - c) relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile e ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.
- 3.** Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 può presentare, a valere su ciascun bando, un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate. Ciascuna domanda può riferirsi a un solo intervento, a pena di inammissibilità.

Art. 11 Istruttoria delle domande

- 1.** Il Servizio accerta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità degli interventi al contributo, verifica la completezza e la regolarità formale delle domande e con riferimento alle domande risultate ammissibili procede, alla definizione della graduatoria. La graduatoria è formata, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo l'ordine di priorità determinato sulla base dei criteri e sottocriteri previsti all'articolo 8, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, mediante valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri fissati all'articolo 9.
- 2.** A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale competente in materia di gestione delle risorse per spese di investimento per le politiche giovanili, adottato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale, sono approvati:
 - a) l'elenco dei progetti unitari che comprendono più lotti autonomamente funzionali e fruibili, che sono stati valutati nella loro interezza, i quali per un solo lotto rientrano nella graduatoria di cui alla lettera b) e che garantiscono la priorità per i lotti successivi, in caso di rifinanziamento dell'azione negli esercizi successivi;
 - b) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ammessa e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - c) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.
- 3.** L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ammessa, al netto della quota minima posta a carico del beneficiario ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) o dell'eventuale maggiore quota che il beneficiario dichiara di coprire con fondi propri.
- 4.** I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.
- 5.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la concessione del contributo nell'importo di cui al comma 3, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di concorso con fondi propri fino a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale maggiore concorso con fondi propri del beneficiario, quest'ultimo può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile, ovvero, nel caso di acquisti, quando rimangono inalterate la

tipologia dei beni e la finalità originariamente prevista.

6. Fatto salvo il caso previsto dal comma 5, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse voci di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che modificano la valutazione originaria.

Art. 12 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è adottato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, previa presentazione di una perizia dell'ufficio tecnico dell'ente locale o, nel caso di enti pubblici diversi o di altri privati, di una perizia asseverata, unitamente al contratto preliminare d'acquisto. All'erogazione si provvede a fronte dell'approvazione del rendiconto, che è presentato mediante produzione del contratto definitivo di compravendita.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale n. 14/2002.

3. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è adottato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria; detto termine è sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in pendenza dell'acquisizione, per i privati, del progetto di adeguato approfondimento come previsto dalla legge regionale 14/2002.

4. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, è adottato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 13 Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione

1. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 hanno l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, della legge 5/2012, di mantenere a favore dei centri di aggregazione giovanile la destinazione degli edifici e annessi impianti, oggetto della contribuzione regionale, per la durata di dieci anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio o dalla data di acquisto. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto dei contributi. La verifica del rispetto del vincolo di destinazione d'uso può essere disposta mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

2. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 hanno l'obbligo di mantenere a favore dei centri di aggregazione giovanile la destinazione d'uso degli arredi e delle attrezzature oggetto della contribuzione regionale, per la durata di cinque anni dalla data di acquisto.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati beneficiari del contributo trasmettono annualmente, entro la data fissata nel decreto di concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del vincolo medesimo.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 3 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 14 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

art. 15 Norma transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 34 comma 2 della legge regionale 5/2012, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36 (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell' articolo 16, comma 6 della legge regionale 12/2007).

art. 16 Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Regione 36/2008 è abrogato.

art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE